

N. 1101/2019 Reg. Gen.



Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della Previdenza Ilario Nasso, ha emesso, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza odierna, il seguente

decreto

nel procedimento ex art. 28, l. 300/1970, iscritto – il 12 giugno 2019 – al n. 1101 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra **F.L.C. – C.G.I.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*** (C.F.: 96018580793 – rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Fabio Brandi, del Foro di Vibo Valentia), e **l'Istituto Tecnico [REDACTED] di Vibo Valentia, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore*** (C.F.: 96015270794 – rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro).

1. Il ricorso è parzialmente fondato nel merito, e inammissibile quanto al resto.
2. Il sindacato agisce per l'accertamento dell'antisindacalità della condotta serbata dall'Istituto convenuto, e rispettivamente concretatasi a) nell'omessa negoziazione periferica circa i criteri applicati allo scopo di liquidare, in favore del personale docente, delle risorse premiali (meglio descritte nel prosieguo), e b) nella mancata concertazione con l'organizzazione sindacale in ordine alle modalità di ripartizione dell'orario lavorativo del personale amministrativo in forza all'Istituto.
3. F.L.C. – C.G.I.L. (di seguito, anche F.L.C.) sostiene, a tal proposito, l'avvenuta violazione dell'art. 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Scuola, sottoscritto il 9 febbraio 2018, nonché l'incoerenza del comportamento osservato dalla controparte in sede di determinazione delle risorse umane (e del relativo orario lavorativo) da assegnare alla sede di Mileto del medesimo Istituto tecnico [REDACTED]



3. Alla domanda resiste l'Istituto [REDACTED], eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'organizzazione agente, deducendo la correttezza del proprio operato e instando per il rigetto del ricorso.
4. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Occorre preliminarmente rimarcare la sussistenza della legittimazione passiva a carico dell'Istituto convenuto. Come chiarito – fra le altre sedi giudiziarie – da Trib. Torino, Sez. Lav., decreto in data 2 luglio 2012, *«Ai sensi dell'art. 14 co. 1° D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, a decorrere dal 1 ° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica». Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 1~ 2° e 4° d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ... Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.» (art. 25 c. 1,2 e 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165). L'art. 15 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 precisa, peraltro, che sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento: a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica; b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto; d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo; e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del*



personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.” Posto che le questioni oggetto della presente controversia non rientrano tra quelle espressamente escluse dalle attribuzioni dalle istituzioni scolastiche, deve ritenersi che l’Istituto sia stato correttamente convenuto in giudizio».

5.1. D’altra parte, poiché nella fattispecie è discussa l’antigiuridicità o meno del contegno specificamente adottato dall’Istituzione evocata in giudizio – avuto particolare riferimento alle modalità con cui l’Amministrazione scolastica abbia reputato di dare attuazione alla contrattazione collettiva in materia sia di incentivi alla docenza sia di gestione del rapporto lavorativo del personale ausiliario – nel procedimento si controverte di attribuzioni proprie del dato plesso scolastico, in capo al quale si radica, pertanto, l’interesse a contraddire.

6. Nel merito, il ricorso va accolto con riferimento al primo profilo di doglianza.

7. Giova rammentare come i criteri generali di assegnazione del c.d. “bonus merito” debbano formare oggetto di contrattazione decentrata (come oltretutto chiarito dalla nota A.R.A.N. n. 15209 del 29 agosto 2018, pertinentemente citata dalla sigla agente).

7.1. Il “Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente”, di cui all’art. 1, cc. CXXVI ss., l. 107/2015, è confluito – a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, e ai sensi dell’art. 40, II c., lett. a), C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 – nel “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, istituito dal I c. del predetto art. 40., «ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente».

7.2. I criteri per l’assegnazione delle risorse appartenenti al fondo sono «indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente C.C.N.L.» (cfr., sul tema, art. 40 precitato).

8. Ciò detto, i criteri menzionati al paragrafo 7.2. della presente motivazione rientrano fra gli ambiti d’intervento della contrattazione d’Istituto, stante l’espresso richiamo – ivi riportato – ai «[compensi] riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015».

7.3. *Giusta* la previsione dell’art. 22, IV c., C.C.N.L. del 19 aprile 2018, «Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4.»: le modalità di svolgimento della contrattazione integrativa (di ambito scolastico), dunque, sono più partitamente disciplinate all’art. 7, C.C.N.L. anzidetto, a mente del cui primo comma essa «è finalizzata alla stipulazione di contratti», laddove il comma VII – al quale il suddetto c. IV dell’art. 22 del C.C.N.L. in discorso fa espresso riferimento (nel regolamentare la contrattazione decentrata *in subiecta materia*) – stabilisce come «Qualora



non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo».

8. Risulta, allora, evidente come, nel settore della distribuzione degli incentivi ai docenti, appunto conglobati dal "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa": a) la definizione dei criteri di conferimento del beneficio economico in parola sia oggetto di contrattazione integrativa; b) le operazioni negoziali investano direttamente l'Istituto scolastico d'appartenenza dei docenti destinatari della provvidenza; c) interloquiscano con il Dirigente scolastico le parti sociali, composte – ex art. 22, II c., lett. c), C.C.N.L. settoriale – dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dai «rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del [...] C.C.N.L., che costituiscono la parte sindacale»; d) la controparte datoriale non possa sottrarsi alla contrattazione; e) solo in caso d'infruttuoso esperimento della (prima) tornata negoziale, il Dirigente scolastico sia ammesso all'adozione di provvedimenti interinali, ma f) lo stesso sia tenuto alla riapertura del confronto con le parti sociali, e g) le determinazioni provvisoriamente assunte soccombano, innanzi alla sopravvenienza dell'accordo con gli interlocutori negoziali (qualora di diverso tenore rispetto alle prime).

9. Si è, dunque, in presenza di un'attività negoziale non solamente obbligatoria ma anche rafforzata, poiché la sua eventuale infruttuosità iniziale prelude alla rinnovazione della medesima parentesi contrattuale, fino al raggiungimento dell'accordo: quanto testé precisato, a differenza del meccanismo apprestato dal VI comma dell'art. 7, in cui l'inconcludenza delle trattative inizialmente intavolate conduce – con l'eccezione della loro reiterazione per una volta – al riavvolgimento della procedura, e alla ripresentazione di reciproche proposte.

10. Tanto basta a censurare il contegno della dirigenza convenuta, essendo rimasti indimostrati l'avvio – e l'utile conclusione – della sequenza di contrattazione decentrata, prodromica alla distribuzione degli incentivi controversi.

11. Per il residuo l'azione si espone, invece, alla declaratoria d'inammissibilità.

11.1. La delibazione dell'ipotetica antisindacalità della condotta – tenuta dall'Amministrazione intimata – in sede di pianificazione dei carichi e delle sedi di lavoro del personale ausiliario distribuito fra i vari plessi scolastici dell'Istituto ██████████, è infirmata



dalla documentazione concretamente versata in atti da F.L.C. – C.G.I.L., la quale è silente in ordine all'attivazione – antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio – di poteri sindacali rimasti frustrati o vilipesi dal comportamento avversario.

11.2. Tutte le rimostranze esternate nei confronti dell'assetto – orario e logistico – impresso dal Dirigente scolastico (insieme al Dirigente dei servizi amministrativi) alle prestazioni lavorative di tre collaboratori organici alla scuola risultano provenute direttamente da costoro, mentre nessuna doglianza risulta formalizzata dal sindacato esponente.

12. È d'uopo aggiungere, altresì, come – relativamente alla sezione del libello introduttivo dedicata ai profili di ricorso da ultimo esaminati – il contenuto delle difese spiegate rimanda alla formulazione di contestazioni in merito alla sostenibilità individuale dell'orario lavorativo, le quali non involgono diritti sindacali, ma ineriscono direttamente alla legittimità degli atti gestori del rapporto, emanati dal Dirigente scolastico con i poteri propri del datore di lavoro privato: detta circostanza comporta, quindi, l'evanescenza dell'interesse a ricorrere della parte sociale attrice.

13. La soccombenza reciproca, la novità della questione trattata e la sua complessità – determinata dalla farraginosità della cornice normativa applicata per il suo dipanamento – consigliano, nondimeno, l'integrale compensazione fra le parti delle spese giudiziali.

p.q.m.

pronunciando sul ricorso ex art. 28, l. 300/1970, proposto da F.L.C. – C.G.I.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti dell'Istituto Tecnico ██████████ di Vibo Valentia, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso nel merito;
- per l'effetto, accerta e dichiara la natura antisindacale del comportamento tenuto dall'Istituto Tecnico ██████████ di Vibo Valentia, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore*, e consistente nella mancata attivazione della contrattazione integrativa prevista dal combinato disposto degli articoli 7 e 22, IV c., lettera c), punto c4) del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;



- per l'effetto, ordina a all'Istituto Tecnico [REDACTED] di Vibo Valentia, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore*, la cessazione immediata della condotta antisindacale sopraddetta, e la rimozione dei suoi effetti;
- ordina, altresì, all'Istituto Tecnico [REDACTED] di Vibo Valentia, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore*, di non reiterare in futuro il medesimo comportamento;
- dispone la pubblicazione del presente decreto nelle bacheche dell'Istituto Tecnico [REDACTED] di Vibo Valentia;
- dichiara il ricorso inammissibile, quanto al resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Vibo Valentia, 6 agosto 2019.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso

